PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA Richiedente DA 1 s.r.l.

Osservazioni

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000", corridoi per l'avifauna.
Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti,***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area".***

Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell'areale dell'entroterra savonese, si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo";*

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *"studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati".*

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Savona, 10 agosto 2024

Premessa.
Con l'entrata in vigore del DECRETO 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale fornisce indicazioni alle regioni su quali debbano essere i criteri per determinare le aree destinate agli impianti FER e quali no; per quanto attiene le aree non idonee, ovvero incompatibili a questi impianti, il decreto rimanda all'allegato 3 del decreto del MISE 10-09-2010. Ora in questo allegato c'è scritto che non idonee sono anche le aree che, pur non essendo nella rete natura 2000 oppure all'interno di aree protette (parchi o riserve naturali), ospitano come nidificanti specie che ricadono, per esempio, nella direttiva uccelli (aquila reale, biancone, nibbio reale ecc...).
Questa precisazione è molto importante perché consente di comprendere agli uffici preposti sia regionali che provinciali e nel caso in questione del MASE, che trattano la biodiversità e la conservazione; di tener conto "per legge" di queste aree e definirle non idonee.

CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Parte IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
16. Criteri generali
***16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti**:*
*a) **la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);** **Osservazioni: il progetto presenta incongruenze, lacune e carenze pertanto non sarebbe da considerarsi una "gestione di qualità".***
*c) **il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio,** sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;* **Osservazioni: il progetto presenta un notevole consumo di suolo naturale non edificato**
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, ……. Osservazioni: il progetto interessa aree naturali in contrasto con la previsione di utilizzo di aree degradate o compromesse
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.
Osservazioni: il progetto interessa aree naturali di crinale di forte impatto anche paesaggistico.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo,**

punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.

Nel dettaglio si osserva:
CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Parte IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Allegato 3 (paragrafo 17)
Criteri per l'individuazione di aree non idonee

a) *l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito*;

e*) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area*;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di

legge regionale approvato dalla Giunta; ***aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette****; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;*
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Si osserva come il progetto sia attribuibile ai criteri di non idoneità del sito indicato nelle precedenti lettere A,E,F.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto con la salvaguardia delle a biodiversità e del consumo di suolo.

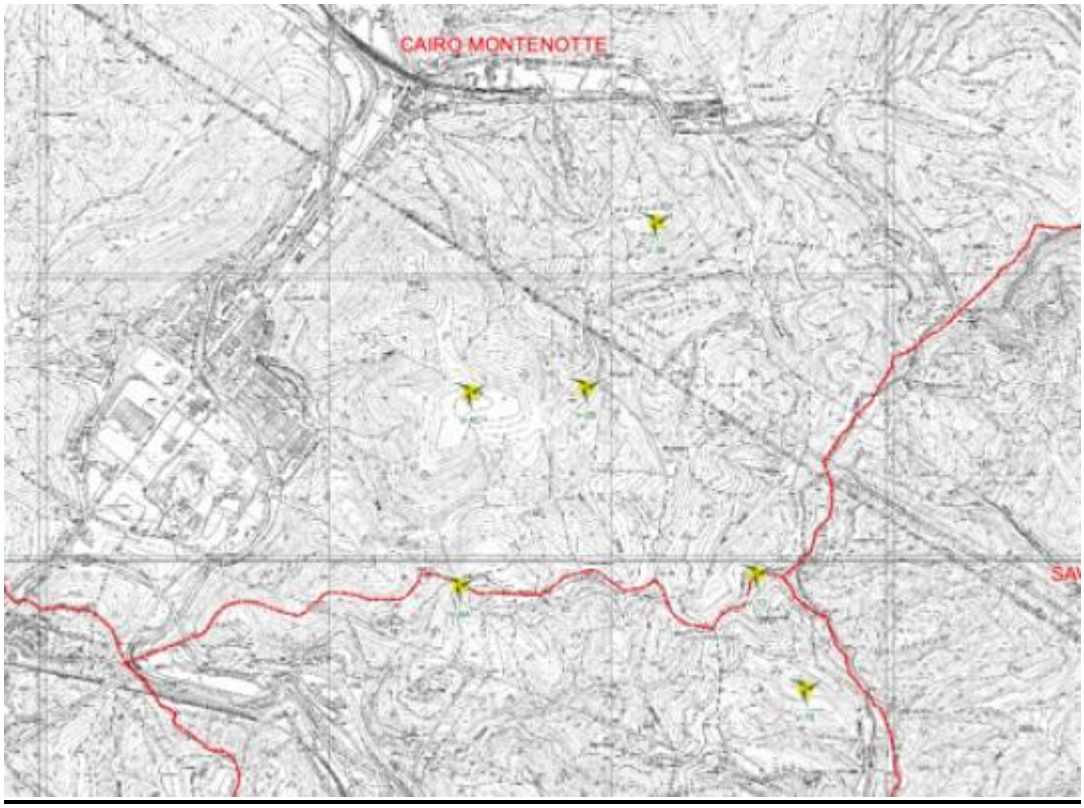
Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto.

Ribadendo le criticità ed incongruenze già espresse durante la fase di screening Prot-2023-1450613-ALL-1 S969 e relativa documentazione fotografica sullo stato dei luoghi Prot-2023-1450613-ALL-2 S969, si osserva quanto segue:

Come già osservato per l'impianto eolico di loc. Piccapietre, si pone l'attenzione per un confronto tra la proposta in oggetto e quella proposta dalla Società FERA.
Si osserva come i due progetti ricadano nella stessa zona.
La Società DA1 s.r.l. ha presentato un progetto che consiste nell'Installazione di 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, altezza al mozzo pari a 112 metri e diametro del rotore pari a 136 metri per un totale di 27 MW

E qui sotto meglio indicati come ciascuna posizione:

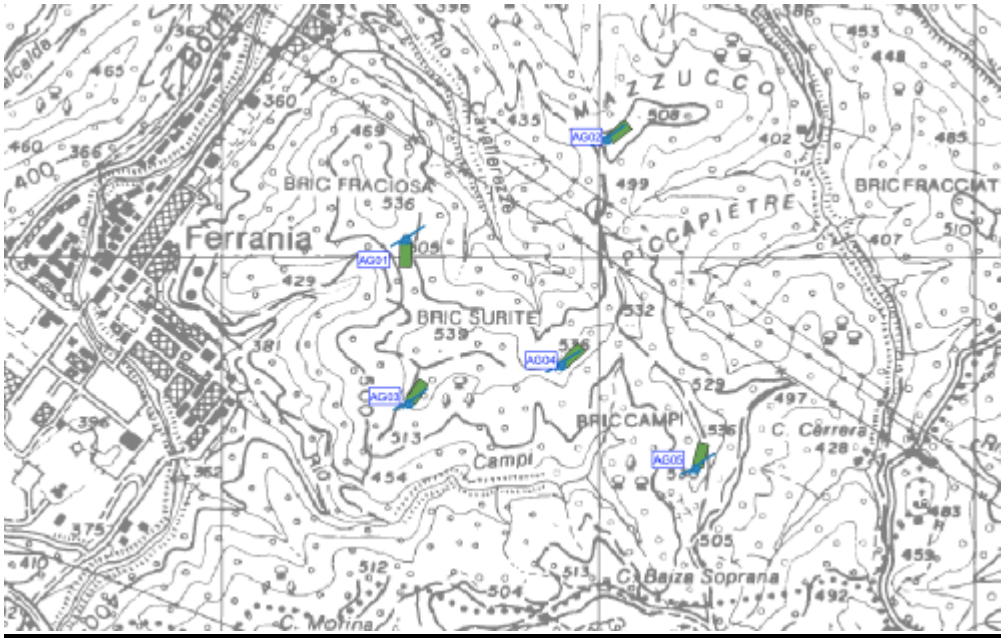
Name	Comune	Foglio	Mappale	AREA ASSERVITA [m²]	PROPRIETARI
WTG V-1D	ALTARE	3	11	360.00	[redacted]
WTG V-2B	CAIRO MONTENOTTE	89	12	360.00	[redacted] 10/05/1942
WTG V-3B	CAIRO MONTENOTTE	84	147	360.00	[redacted] 10/05/1942
WTG V-4C	CAIRO MONTENOTTE	89	12	360.00	[redacted] 10/05/1942
WTG V-6A	ALTARE	2	6	270.00	[redacted] 08/05/1957
		2	8	62.00	[redacted] 08/05/1957
	CAIRO MONTENOTTE	88	7	28.00	[redacted] 08/05/1957
WTG V-7E	ALTARE	3	44	337.00	[redacted] QUILIANO (SV) il 18/10/1923
		3	43	23.00	[redacted] QUILIANO (SV) il 18/10/1923



E qui sotto quello proposto da FERA s.r.l. che ha presentato un progetto che consiste nell'Installazione di 5 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, altezza al mozzo pari a 112 metri e diametro del rotore pari a 136 metri per un totale di 22.5 MW

E qui sotto meglio indicati come ciascuna posizione:

AEROGENERATORI	COMUNE	FOGLIO	MAPPALI
AG01	Cairo Montenotte	83	106
AG02	Cairo Montenotte	84	147
AG03	Cairo Montenotte	83	106
AG04	Cairo Montenotte	89	12
AG05	Cairo Montenotte	89	12



A tal riguardo, si osserva che il progetto di FERA prevede che
3 degli aerogeneratori proposti ricadono negli stessi Fogli catastali e mappali (FG 89 mappali 12 e FG 84 mappale 147), mentre gi altri due vengono collocati più vicini agli altri proposti nel Foglio 83 mappale 106.

Pertanto non è possibile che tali progetti risultino compatibili tra loro !!

Criticità sugli impatti relativi alla biodiversità (RETE NATURA 2000) ed alle Aree Protette

Premesso che
L'area di progetto interferisce con le ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16)

A tal riguardo si osserva che
Articolo 1 (Divieti e obblighi)
Approvazione e/o realizzazione di interventi, progetti e piani. A) ***E' fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato • la distruzione o il degrado****, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.*

4*. Regolamenti. Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 nel pieno rispetto delle finalità di conservazione e miglioramento di habitat e specie dei Siti e ai sensi dell'articolo 11 comma 1*

lettera d) l.r. 28/09, dovranno regolamentare entro 12 mesi dall'approvazione del presente documento, fino all'adozione dei piani di gestione ove necessari, e laddove non siano già in vigore apposite specifiche misure regolamentari, le attività di:
5. ***Interventi ed attività non ammessi****.* ***Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all'art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi****:*
c) ***eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica****, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili,* ***piantate e boschetti, ambienti ecotonali;***

Considerato quanto espresso dalla Provincia di Savona in merito alla tematica Biodiversità :

Considerate la Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, aree interessate indirettamente dalla progettazione;
Considerato che la Provincia di Savona in qualità di Ente gestore del sito Natura 2000 e della Riserva ha provveduto all'Adozione del Piano di Gestione integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 "Adozione del Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia";
In relazione alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione, pur rilevando che il progetto è localizzato esternamente rispetto alla Z.S.C. e alla Riserva, precedentemente citate, si evidenzia l'incidenza dell'opera rispetto alle SPECIE TARGET DI CONSERVAZIONE definite nell'ambito del Piano di Gestione integrato dell'Adelasia (PDGI).
Con la finalità di esplicitare quanto sopra richiamato, si riportano le indicazioni dal Piano di gestione integrato (PDGI) che dichiara espressamente quanto segue: "va totalmente scoraggiata qualsiasi iniziativa di nuove progettazioni di impianti eolici in un buffer di almeno 5 km dal perimetro dell'area oggetto del PDGI" per garantire la conservazione delle specie TARGET sopra menzionate.
Si tratta nello specifico di 2 specie ornitiche (Biancone e Falco pecchiaiolo), codificate dal PDGI come TARGET, elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli per le quali il Piano di Gestione integrato ha messo in evidenza la pressione esercitata dalla produzione di energia eolica di livello alto, nel caso del Biancone e di livello medio per il Falco pecchiaiolo.
Analoga indicazione è stata formulata anche nei confronti del chirottero Rinolofo maggiore, SPECIE TARGET, elencata nell'Allegato II della Direttiva Habitat per cui il livello di pressione esercitata dalla produzione di energia eolica è stata giudicata alta.
Ne consegue pertanto che la localizzazione degli aerogeneratori in progetto non risulta compatibile rispetto alla tutela dei valori conservazionistici della Z.S.C. "Rocca dell'Adelasia" e della Riserva naturale regionale, evidenziati precedentemente.

La presenza della rotta migratoria è altresì confermata dal parere ARPAL che qui di seguito si riporta:…..

Avifauna
 In base alle indagini effettuate, il parco eolico interesserà un territorio sul quale è presente una comunità ornitica nidificante di non particolare pregio, ad eccezione di specie quali Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus e Dryocopus martius;
 in merito all'avifauna migratrice, viene confermata la presenza di una direttrice migratoria che comprende i rapaci, seppur con direzione differente da quella indicata dalla linea non idonea alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale come da DCR n. 3/2009 . Tale direttrice è

descritta come interessare maggiormente l'aerogeneratore V3D e la zona tra gli aerogeneratori V1D e V7D;

Chirotterofauna

 i dati riferiti alla chirotterofauna, nell'area interessata dal progetto, riportano la presenza di 8 specie di chirotteri, con assenza del genere Myotis, con valori di frequenza piuttosto bassi;
 non viene indicato il punto in cui è stato effettuato il rilievo in quota;
 non sono indicati i criteri in base ai quali è stata computata l'idoneità ambientale;
 i rilievi sono stati effettuati esclusivamente presso i previsti punti torre che sono prevalentemente collocati in ambienti boschivi (solo il punto V-1D è previsto in un'area prativa, un ambiente che viene valutato a maggiore idoneità rispetto agli altri) mentre sarebbe stato utile indagare anche altre aree, con ambienti aperti assimilabili a quelli delle aree che si verranno a creare presso i futuri aerogeneratori, e quali futuri punti di controllo e confronto per monitoraggi successivi;
 non viene riportato il computo del totale delle ore registrate per le singole torri in base alla quale sono state effettuate le analisi;
 è stato effettuato un singolo campionamento in quota che non può essere rappresentativo di tutto il territorio interessato dal parco;
 non vengono indicati come necessari monitoraggi post operam, ovvero nella fase di operatività del parco;
 non vengono prospettate mitigazioni specifiche per la chirotterofauna.

Vegetazione ed Habitat

 *La relazione vegetazionale fornisce una carta della vegetazione riferita alle aree di ingombro delle lavorazioni, approfondimenti mediante rilievi fitosociologici presso punti rappresentativi della vegetazione delle aree di intervento, nonché specifici rilievi entro l'habitat di All. I della Dir 92/43/CE "Habitat" 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)", rilevato lungo la viabilità in località Teggio Giammazzo e nei pressi di un punto pala (V1D). Tali rilievi hanno consentito di individuare diverse specie di orchidee che per definizione identificano l'habitat come prioritario ai sensi della suddetta direttiva;*
 tre specie di orchidee, quali Spiranthes spiralis, Anacamptis morio, e Neotinea ustulata, che identificano il succitato habitat 6210 come prioritario e sono incluse nell'All. B della L.R. 28/2009, risultano ampiamente diffuse a livello regionale. Per tale ragione, negli elaborati tecnici, sono ritenute di trascurabile importanza conservazionistica a livello locale e conseguentemente non adeguatamente valutate in merito alla loro importanza per la salvaguardia dell'habitat prioritario 6210*. Si ritiene invece che quest'ultimo risulti sottoposto ad impatti significativi dovuti alla realizzazione della torre V1D e della relativa viabilità;*

L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Mancata analisi dell'impatto su migrazione:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

È da considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e previsti. Questi effetti possono essere un impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, in particolare tra i vari siti protetti della zona. La carta di tutti gli impianti nella zona suggerisce un importante impedimento alla rotta di migrazione.

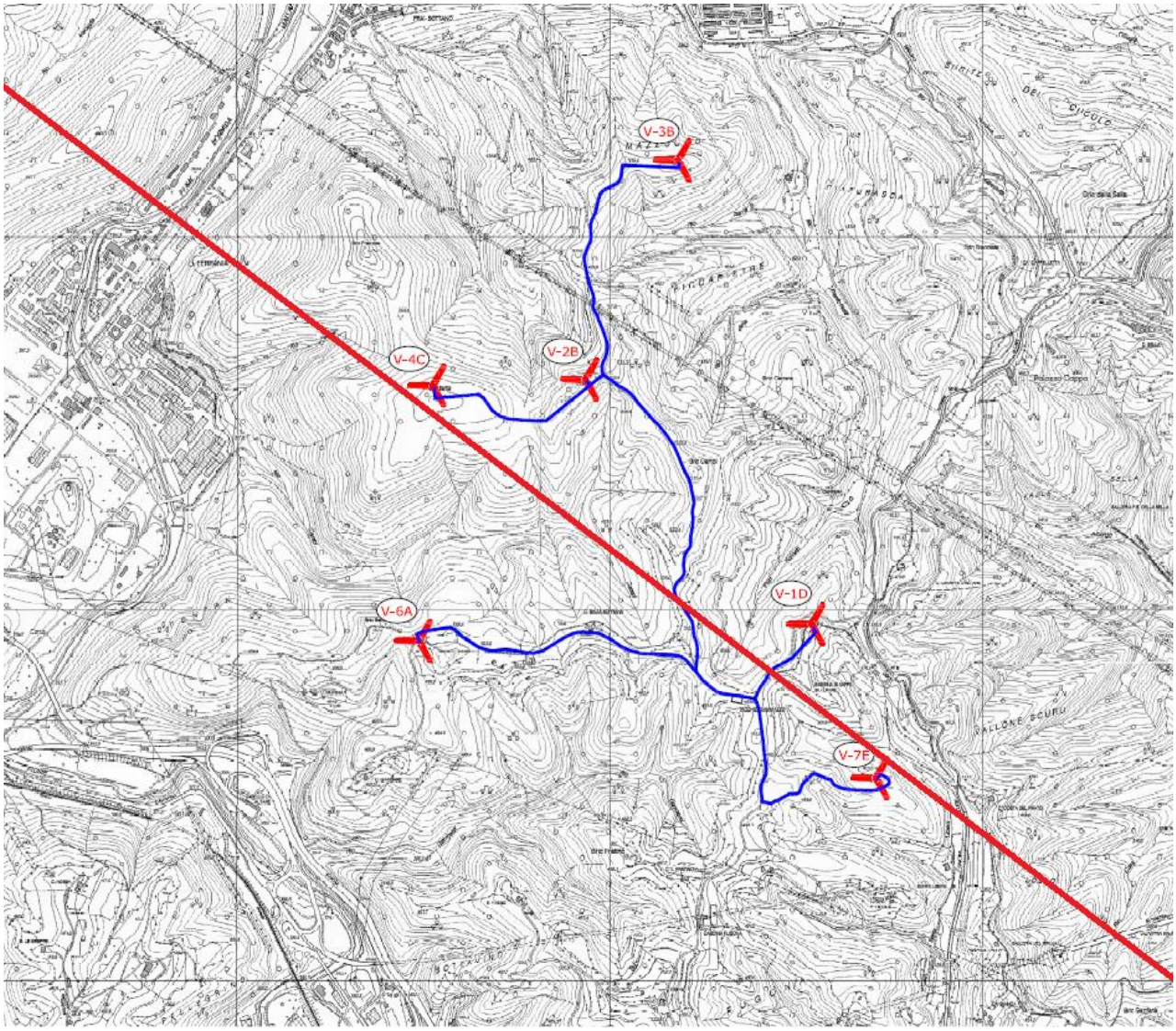
Queste carenze e criticità verrebbero in parte rilevate da Arpal la quale rileva durante la fase preliminare di SCREENING che:
- il progetto incide su una linea di migrazione indicata come non idonea alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale come da Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2009 ma la documentazione progettuale non riferisce di tale elemento vincolistico.
- Il progetto non pone evidenza dei diversi elementi della Rete Ecologica Regionale presenti sul territorio sottoposti ad interventi, si indica quindi come necessario prenderli in considerazione nelle valutazioni degli impatti.
- Non risultano presenti studi sugli impatti cumulativi con altri parchi riferiti alla biodiversità demandando tale aspetto ad una mera rappresentazione cartografica della presenza di altre installazioni sul territorio.
- Gli studi avifaunistici fin qui prodotti (riferiti al periodo aprile 2023 - giugno 2023) consentono di confermare la presenza di una direttrice migratoria che comprende i rapaci. A tal proposito, si evidenzia la lacuna di informazioni riferite ai periodi fenologici non ancora indagati (migrazione autunnale, svernamento, mese di marzo per la migrazione del biancone) che vengono ritenute necessarie per una corretta valutazione. Tali studi sono peraltro previsti dal Proponente ma non ancora effettuati. Il progetto già allo stato dell'arte, risulta comunque già impattante in maniera significativa.
-A fronte di un notevole interessamento di aree naturali da parte delle varie opere non risultano presenti indagini floristico-vegetazionali che consentano di escludere o mitigare eventuali impatti su emergenze vegetali eventualmente presenti.
- Le considerazioni sull'assenza di anfibi e fauna minore non risultano supportate da indagini specifiche, ma solo da alcune presumibilmente di tipo opportunistico effettuate in concomitanza con altri tipi di indagine; risultano quindi necessari specifici approfondimenti, soprattutto in considerazione dell'apertura o dell'adeguamento della viabilità.

Anche la Regione rileva quanto:
In riferimento alla componente Biodiversità, la documentazione progettuale riferita alla pratica in oggetto presenta lacune di informazione ed incongruenze che, allo stato attuale, non consentono di escludere effetti diretti o indiretti significativi del progetto sulla biodiversità. Per una migliore comprensione a fini valutativi degli studi avifaunistici, si richiedono

la rappresentazione grafica delle aree di passaggio codificate degli uccelli;

una miglior rappresentazione delle rotte di migrazione che consenta l'individuazione della provenienza e del percorso attraverso il parco eolico dell'avifauna migratrice;

l'indicazione delle mitigazioni applicabili per minimizzare gli influssi negativi delle installazioni eoliche nei confronti dell'avifauna migratrice.



Cartografia tecnica regionale con indicati i punti delle 6 pale e l'interferenza con la rotta migratoria (linea rossa).

Osservazioni.

Vogliamo osservare che il sito proposto interessa una vasta area oggetto da decenni di attività venatoria al passo migratorio con presenza di vari appostamenti fissi di caccia, di cui alcuni in stato di abbandono in quanto non più utilizzati per l'entrata in vigore della 157/92 per mancanza delle distanze da strade e caseggiati.

Inoltre l'area denominata dal mondo venatorio "galera" era stata individuata come area di passaggio importante per l'avifauna dalla Provincia di Savona nei precedenti piani faunistici.

Rammentiamo di nuovo che la ***Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie e che la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.*** *(vedi quelli di naso di gatto, di stella, di cairo montenotte e poi di Monte baraccone)*

Si osserva di nuovo che l'area rientra in una zona di rotta migratoria. Difatti le località Prà Sottano e le sottostanti Chiappe e Teggio Gianmazzo ricadenti nei comuni di Altare Cairo Montenotte e Savona, **sono oggetto di rotta passaggio di avifauna migratoria (presenza di diverse zone per appostamenti alla caccia migratoria)** . La zona è adiacente all'oasi di protezione del Cadibona ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona. La linea migratoria indicata come area non idonea sul vs sito cartografico, rappresenta solamente la parte bassa che attraversa il valico del Cadibona, **mentre invece non vengono indicate le rotte migratorie che si sviluppano nella parte inferiore nelle località Chiappe e Teggio Gianmazzo e superiore in direzione delle località citate di Prà Sottano , Bric della Sella.**

Si rimarca che

La motivazione principale della designazione di area non idonea quale rotta migratoria è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione.

Il contesto faunistico e territoriale comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Osservazioni.

Si osserva che la procedura debba essere redatta per quanto riguarda i criteri e gli indirizzi procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza, alla delibera di Giunta regionale n.30 del 18 Gennaio 2013 e s.m.i. (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/03/2021 N. 211 Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza).

Nella relazione di incidenza ambientale contenuta nel progetto si evince che non vengono citati gli IMPATTI DIRETTI ED INDIRETTI CON LA RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA E DELLE RELATIVE MDC E LE NORME DEL PIANO DI GESTIONE

Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "ROCCA DELL'ADELASIA" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. e legge regionale 65 del 28 Dicembre 2009, art. 4 - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 e del** Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona" - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023**.

Premesso che

L'area di progetto interferisce con le ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16)

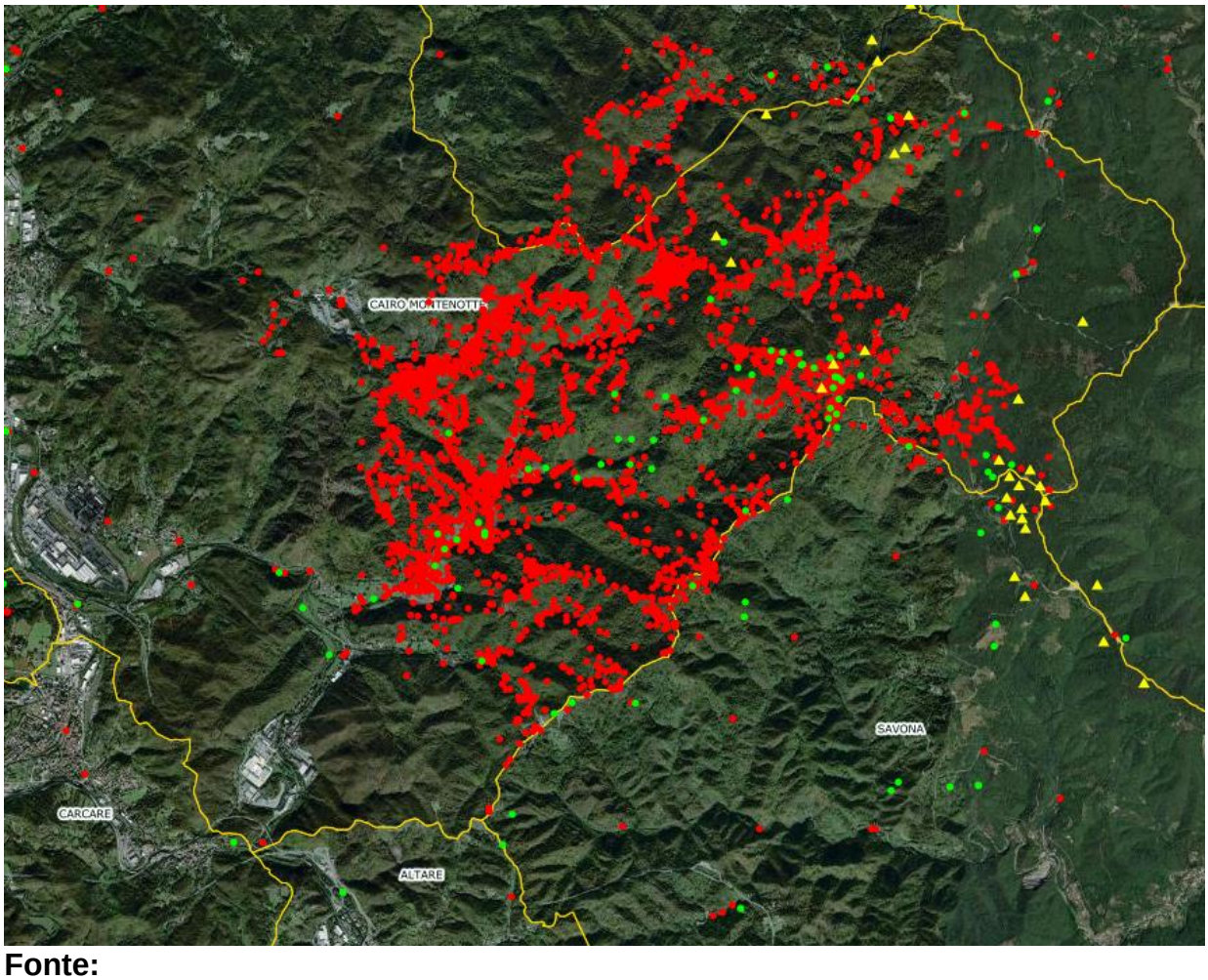
A tal riguardo si osserva che

Articolo 1 (Divieti e obblighi)

Approvazione e/o realizzazione di interventi, progetti e piani. A) ***E' fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato • la distruzione o il degrado****, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R.*

1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.

4. *Regolamenti. Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 nel pieno rispetto delle finalità di conservazione e miglioramento di habitat e specie dei Siti e ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera d) l.r. 28/09, dovranno regolamentare entro 12 mesi dall'approvazione del presente documento, fino all'adozione dei piani di gestione ove necessari, e laddove non siano già in vigore apposite specifiche misure regolamentari, le attività di:*
5. ***Interventi ed attività non ammessi**. **Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all'art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi**:*
*c) **eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica**, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, **piantate e boschetti, ambienti ecotonali;***



Fonte:
https://srvcarto-prot.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/index.html?id=2307

La conferma di non idoneità del sito per l'installazione di impianti eolici viene avallorata oltre che dalla Provincia di Savona nel proprio parere di competenza, anche in maniera

oggettiva, basta esaminare le numerose specie e varietà di specie animali e vegetali presenti nell'area protetta e relativi buffer di salvaguardia !!!.

IT1322304 ROCCA DELL'ADELASIA MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE 1. Il piano di gestione previsto dalla Legge Regionale 65 del 28 dicembre 2009 "Istituzione della Riserva Naturale Regionale Adelasia nel comune di Cairo Montenotte" dovrà essere coerente con le seguenti misure di conservazione

2. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito IT1322304 "Rocca dell'Adelasia", valgono su tutto il territorio del sito le seguenti misure specifiche: DIVIETI:
b. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità; c. ***trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco;***

il Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 "Foresta di Cadibona" - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023.**

Articolo 1
*Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione Regionali sono volte a garantire: a****) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel presente articolo, quale elemento della Rete Ecologica Regionale****; b)* ***la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010)****; c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.*

Articolo 4 divieti generali:
4.1. ***In tutto l'area protetta sono attuati i divieti elencati dall'art. 21 della 157/1992*** *(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed i divieti definiti dall'art. 42 della l.r. 12/1995 (Riordino delle aree protette) di seguito elencati ed integrati.*
raccolta e danneggiamento delle specie floristiche; sono fatte salve operazioni normalmente connesse con le attività agro-silvo-pastorali, le azioni svolte dall'Ente area protetta o da terzi da esso autorizzati a fini di ricerca scientifica, di monitoraggio, di tutela della biodiversità, le attività svolte all'interno di un contesto domestico;

…realizzazione di impianti di produzione di energia nelle zone A del area protetta. Nelle altre zone è consentita la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, ad esclusione di quella eolica*,* ***entro i limiti dell'autoproduzione*** *definita all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 79/1999, e comunque esclusi dalla AUA. Si richiamano gli obiettivi e le disposizioni generali dell'art. 16 e, in particolare, le deroghe previste dagli art. 16.1.3 e 16.1.5 delle Misure regolamentari per quanto riguarda le derivazioni ad uso idroelettrico e gli impianti a biomasse….*

Sempre nella relazione di incidenza (relazione avifaunistica) si evincono elementi critici o carenti tra cui

i risultati delle indagini naturalistiche effettuate (avifauna e chirotterofauna); sono insufficienti e non dimostrano quanto dichiarato nelle conclusioni:

Per l'inquadramento dell'area i dati riportati in ***2.1 Descrizione della ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia"*** fanno riferimento ai dati non aggiornati del formulario standard che era totalmente inadeguato a rappresentare la realtà delle specie presenti. I dati aggiornati sulle specie target sono da tempo consultabili sul Piano di Gestione adottato dalla Provincia di Savona e dal Comune di Cairo Montenotte.

Confronto indici orari di migrazione per Biancone e Falco pecchiaiolo con sito di Arenzano (progetto Migrans). Vengono riportati gli indici su un confronto mensile ma per essere reale il confronto dovrebbe essere fatto a parità di date di osservazione.

Il basso valore di passaggio migratorio riscontrato (non solo dei rapaci) non dovrebbe servire ad affermare che la zona non è interessata da flussi migratori sula base di un solo anno di osservazioni (tanto più se già ben nota al mondo venatorio da decenni). Anche se è verosimile che per i rapaci migranti non costituisca un punto nodale, ma anderebbe meglio considerato l'impatto per effetto barriera che si sommerà nel tempo agli altri impianti previsti per l'area anche per i rapaci nidificanti.

Osservazioni,

Pertanto si ribadisce che gli impatti prodotti risultano non mitigabili alla luce dei danni all'avifauna e chirotterofauna che l'impianto provocherebbe. Pertanto le integrazioni progettuali prodotto non appaiono assolutamente non esaustive al fine di risolvere degli impatti che non possono essere né compensati, né mitigati.

Osservazioni

Mancanza di soluzioni alternative:

Considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio, ambiente - biodiversita', è indicato ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.

L'art. 22 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".

La procedura della Valutazione d'Incidenza prevede esplicitamente che la decisione di proseguire con un piano o un progetto è soggetta alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (Direttiva Habitat). In particolare occorre dimostrare che:

1. l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito;

2. sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi «motivi di natura sociale o economica»;

3. sono previste tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza generale di Natura 2000.

CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE P.S.R.

Come già osservato nella fase precedente alcune aree interessate dal progetto **hanno usufruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, in particolare della Misura 8 – Sostegno del settore forestale, sottomisura 8.6 "Interventi di mitigazione delle foreste e di aumento del pregio ambientale".**
Nella valutazione di screening che ha condotto a sottoporre il progetto alla V.I.A regionale, non viene data menzione di tale vincolo !!!!

Osservazioni
La Delibera di Giunta regionale n. 1335 del 30/12/2016 PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* – Importo € 23.910.000,00. Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - dotazione di € 6.512.500,00,

prevede che:
gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:
corretta attuazione degli investimenti concessi ***e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo****, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;*

Stabilità delle operazioni. Ai fini del presente bando, il beneficiario di un aiuto per investimenti connessi ad infrastrutture deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a: • non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; • non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

La documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare: • il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali; • il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999. ***Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR.***



Tale Bando alla voce allegato **C - Domanda di Sostegno - Progetto di intervento recita:**
Si ricorda che il soprassuolo oggetto di sostegno è vincolato a destinazione boschiva e gravato degli obblighi di manutenzione indicati nell'allegato piano di coltura e conservazione per i 10 anni successivi all'atto finale di concessione del contributo di saldo.

Pertanto il progetto contrasterebbe con tale bando e la relativa destinazione d'uso.

Osservazioni Gli impatti cumulativi
Si osserva come l'insieme di impianti concentrati contribuisce alla frammentazione del paesaggio e all'indebolimento dell'infrastruttura verde, in contrasto con gli indirizzi europei in materia di uso sostenibile del suolo e con la strategia dell'UE per la biodiversità.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*
Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**

Si osserva come L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.

- **EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI**

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Cumulo con altri Impianti

L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a sei aerogeneratori in località Bric Surite si trova con impianti nell'areale esistenti così identificati:

• Il Parco eolico di Stella Bric Burdone costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati.
• Il Parco Eolico denominato Bric Autzè (Pontinvrea) costituito da 2 aerogeneratori autorizzato in procinto di realizzazione.
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione;

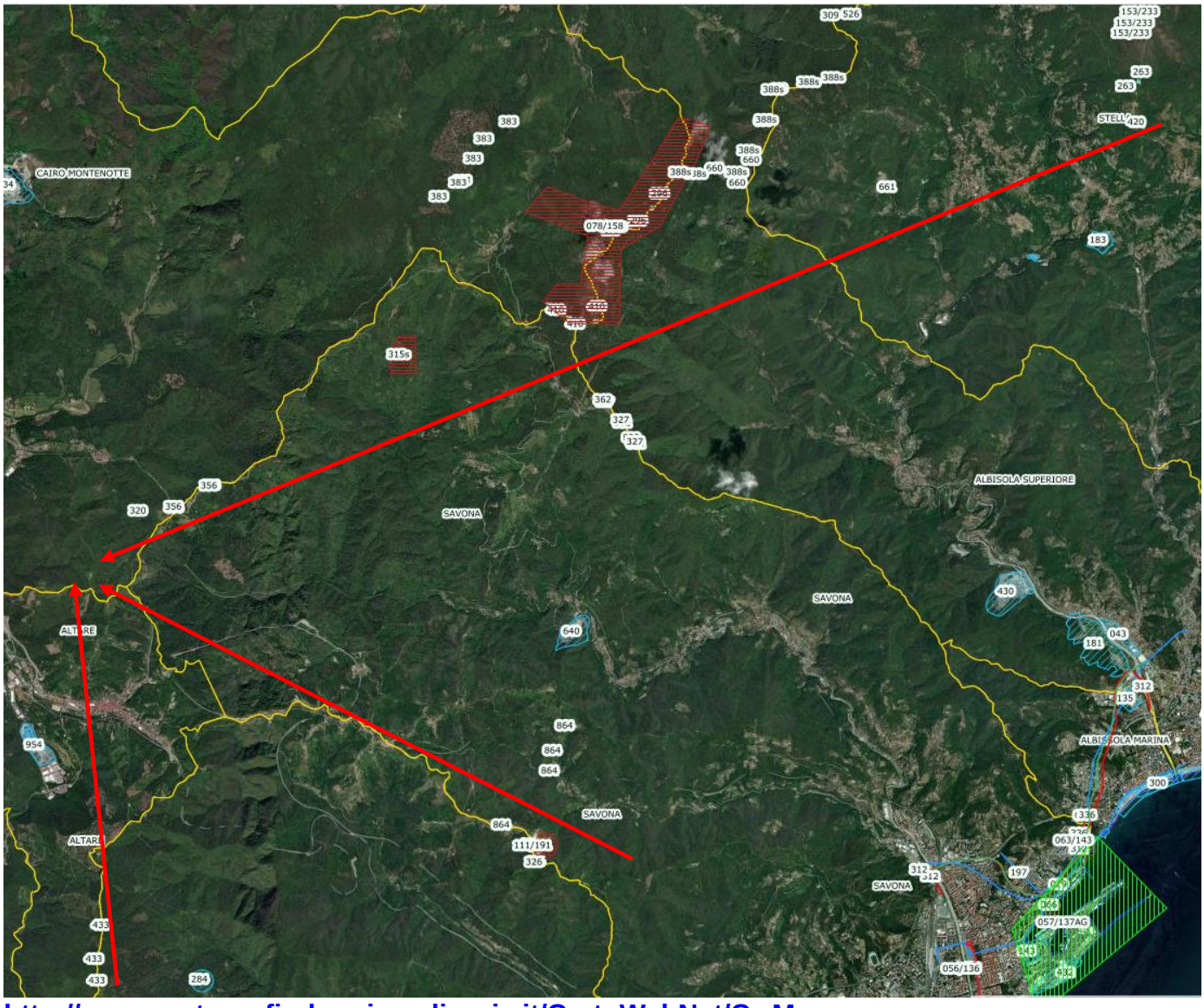
Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato;

• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico Piccapietre (Altare-Cairo m.) costituito da 6 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico pian del Melo (Savona-Cairo m.) costituito da 3 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;

Altri in corso di ripresentazione tra cui quello tra Altare e Quiliano oggetto di autorizzazione in V.I.A. regionale alcuni anni fa.

Osservazioni:

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di sei torri in prossimità di crinali dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!

L'effetto barriera e cumulativo su area vasta , tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che,* ***a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "****per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a***

valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163" (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

Osservazioni:
L'effetto barriera e l'impatto cumulativo (come da cartografia sopra illustrata), risulterebbero abbastanza evidenti !
La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di due torri all'interno di impianti esistenti/in realizzazione, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.
Si sottolinea come il raggruppamento delle torri eoliche non può evitare che le stesse , in numero significativo, si dispongano come barriera continuativa su diversi crinali.
Infatti coagiscono con esso anche l'occupazione dello skyline, tipico elemento che, se alterato, diventa detrattore influenzando gli spostamenti: la sagome, soprattutto quando emergenti rispetto agli elementi naturalmente a disposizione nel proprio habitat, possono essere percepiti come fonte di disturbo e di pericolo. Allo stesso modo odori nuovi, nuove correnti d'aria, elementi in movimento continuo, aumento della presenza antropica (per manutenzione dell'impianto) e/o alterazioni di varia natura costituiscono fattori a progressiva valenza negativa, che coagiscono nel disturbo dell'habitat di specie Rispetto al mantenimento dei corridoi ecologici, è curioso, ma a volte ci si rapporta nei loro confronti come se le specie ragionassero con la razionalità e il senso dello spazio tipico dell'uomo.
Fermo restando che le specie si spostano sulla terreno e nello spazio in rapporto a innumerevoli fattori di condizionamento, propri dell'individuo e dell'habitat (ivi includendo anche le condizioni meteo-climatiche), è difficile immaginare che i corridoi ecologici tracciati sulla carta possano con la stessa facilità riprodursi ed essere "appresi" nella realtà, come se questi fossero individuabili con delle frecce indicatrici "di qui" e "per di là".

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.

L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.

Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività

dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.

Osservazioni:
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

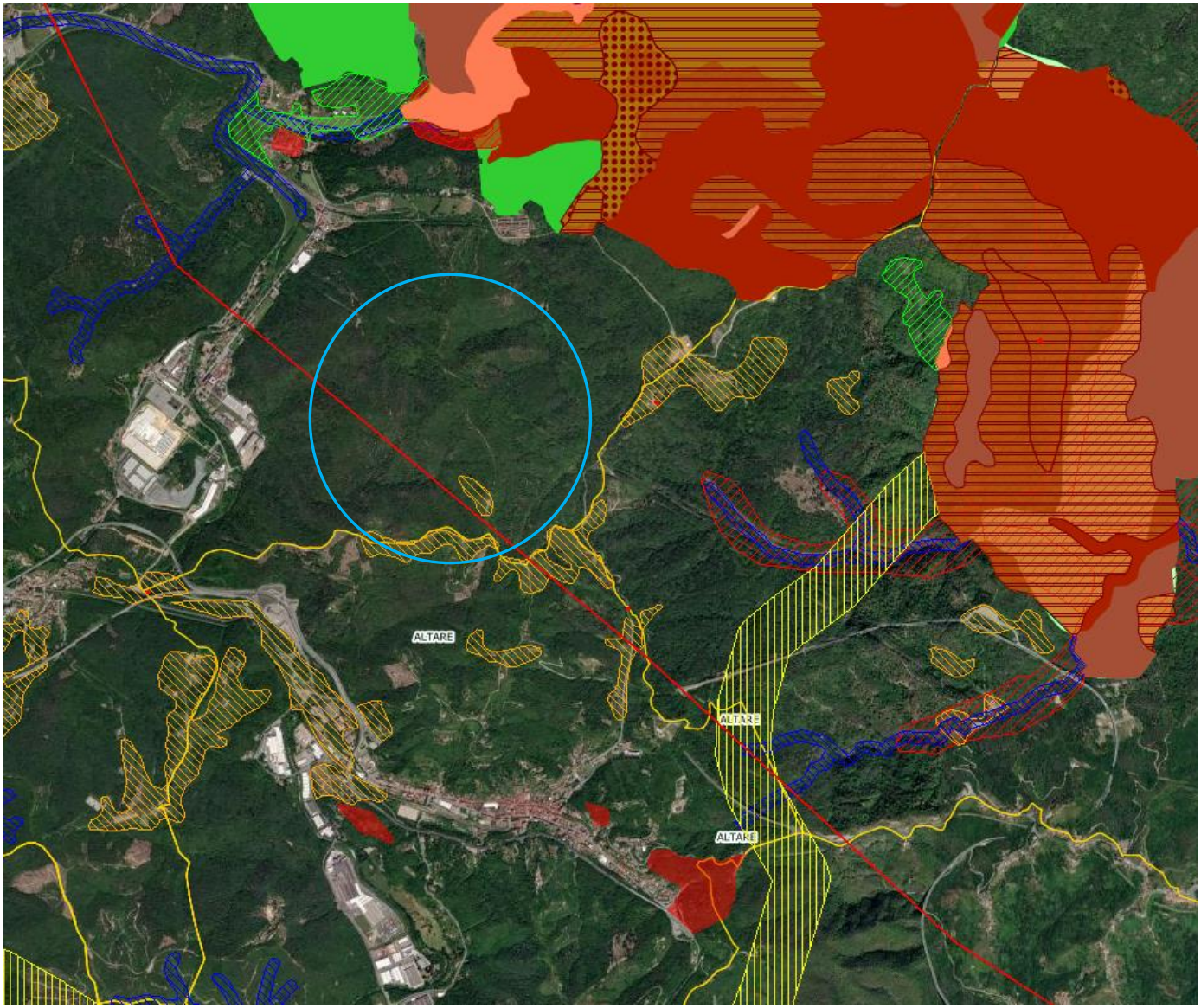
Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri.** Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.
Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.
Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni :
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area (mancata procedura di VINCA).
Nella relazione si evince che Poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette, di aree della Rete Natura 2000 e di aree IBA e ZPS, ai sensi della normativa nazionale e regionale non è soggetto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni);

Segnalando comunque la presenza di aree protette nelle vicinanze del sito in oggetto:
- Riserva Naturale dell'Adelasia - Area Protetta Regionale
- Area protetta Provinciale di Cadibona
- Area Protetta Provinciale Collina di Dego
- ZSC Rocca dell'Adelasia - Sito Natura 2000



Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Presenza degli elementi della Rete Natura 2000.

Osservazioni.
Verifica degli adempimenti relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

A tal riguardo si chiede che vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:

- un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:
- dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico.

Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di:

 valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in **un numero congruo di giornate di rilievo**, che possano **restituire dati affidabili per definire il dato di interesse**;

 individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.

- *definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione **(primaverile ed autunnale**). Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse.*

Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con:

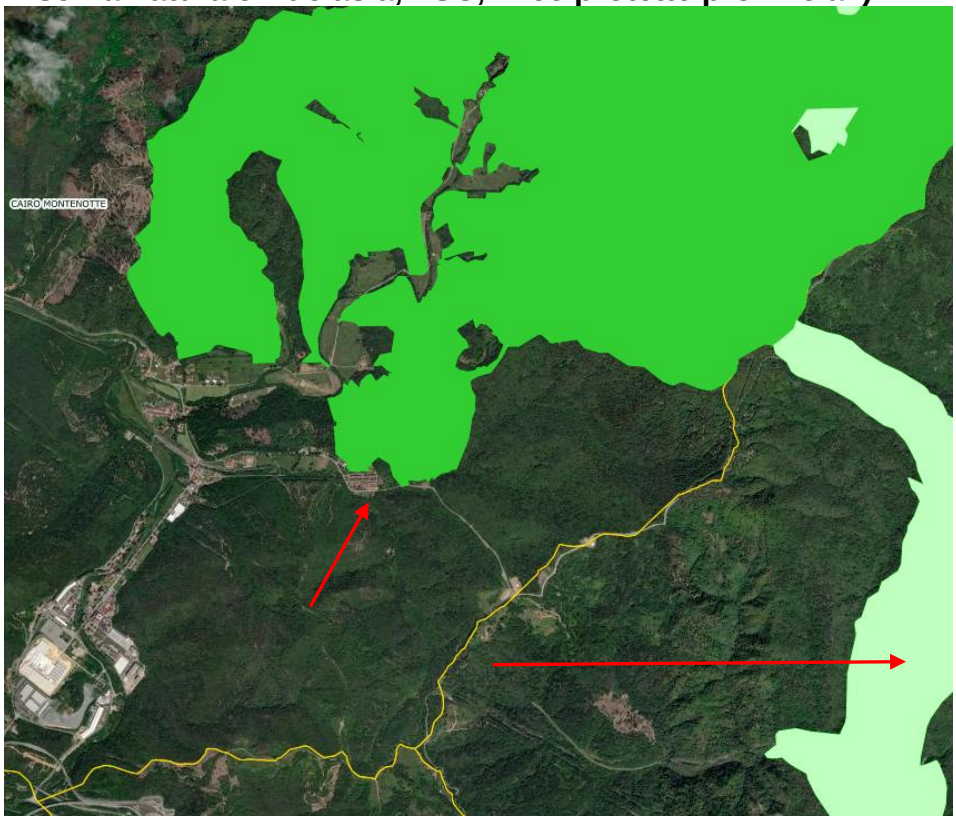
 un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore;

 adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti.

In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere dal punto di vista naturalistico.

Osservazioni.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:
• ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
• ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie**.*
La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.
Come già osservato l'impianto proposto si trova lungo un corridoio di transito di fauna migratoria definito come aree non idonee**.**

Osservazioni.
Interferenza dei parchi eolici esistenti e/o proposti con la rete ecologica regionale (Riserva naturale Adelasia, ZSC, Aree protette provinciali)



La cartografia sopra illustrata mostra la breve distanza del proposto parco eolico con Le aree parco

L'area interessata è relativamente poco disturbata e con elevata copertura boschiva, presenta habitat di interesse comunitario, endemiti e specie protette, rare o di interesse biogeografico

Interferenza con la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 " Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette", che tra le proprie finalità istitutive (art.2), prevede:

- *conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici*;
- *conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale.*

Osservazioni. Interferenza con il sistema provinciale delle Aree Protette
SISTEMA PROVINCIALE DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE
cod. provinciale Denominazione **17-LE-Ca CADIBONA,**
Principali misure di conservazione da adottare
Gestione forestale ecosostenibile degli habitat, anche in funzione del miglioramento della qualità faunistica.
Conservazione di esemplari arborei vetusti per la presenza di cavità sfruttate da Vertebrati e da Insetti.
Mantenimento del reticolo idrico superficiale.
Indicazioni per le misure di conservazione
Diversificazione strutturale del bosco.
Incremento delle fasce ecotonali.

Alla luce di quanto si rilevano significativi **Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.**

Nel progetto anche a fronte delle integrazioni ricevute dal proponente, le stesse sono carenti di ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile che sia autunnale-invernale che caratterizzano l'area in oggetto, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Osservazioni.

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.

In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali in relazione alle Misure Di Conservazione da adottare nelle ZSC.

Non è sostenibile promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili che vadano contro la salvaguardia della biodiversità. La diversità delle specie è un bene fondamentale e indispensabile per numerosi servizi ecosistemici.

La protezione della biodiversità è dunque prioritaria. Gli sfruttamenti della biodiversità, anche quelli in favore delle energie rinnovabili, devono quindi farsi senza nuocere alla biodiversità stessa.

In particolare

Perdita dell'habitat a causa della costruzione delle turbine eoliche e relative infrastrutture di servizio sia in fase di cantiere che una volta ripristinate

- perdita diretta di siti di nidificazione, di parata, di alimentazione, di sosta o di dormitori
- utilizzo ridotto o abbandono dell'habitat da parte di alcune specie
- effetto di barriera delle turbine eoliche, per esempio tra il sito di nidificazione e il dormitorio o il sito di alimentazione, o tra i sottogruppi di una popolazione.

Perdita dell'habitat a causa delle infrastrutture d'accesso legate alle turbine eoliche

- perdita diretta di habitat utilizzabili
- frammentazione degli habitat
- maggiori disturbi antropici a causa di una migliore accessibilità
- sfruttamento agricolo o forestale più intensivo a causa di una migliore agibilità (vedi i numerosi tagli boschivi sia preliminari che post. .

Minacce per l'avifauna

Collisioni con le turbine eoliche

- collisioni degli uccelli nidificanti locali e dei migratori con i piloni di sostegno e i rotori delle turbine eoliche
- anche senza contatto diretto con i rotori, le specie di piccole dimensioni possono essere scaraventate al suolo dalle turbolenze o essere risucchiate nei vortici
- le luci sulle turbine eoliche o nelle vicinanze possono attrarre gli uccelli migratori durante le notti con poca visibilità e aumentare il numero di collisioni
- collisioni con le linee elettriche o con i tiranti dei piloni di sostegno di misura del vento.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..:..:..

non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo*

bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •
mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Osservazioni.
Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
• zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;
• zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
• le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
• le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
• le Important Bird Areas (I.B.A.);
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12,

comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

Quindi si osserva che l'area interessata presente diversi elementi di criticità indicati nel D.M.

Osservazioni.
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).
Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.
Si conferma quanto segue:

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali della viabilità e la scelta strategica nell'individuazione di una viabilità già esistente parzialmente.

Si rammenta inoltre :

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

I contenuti relativi alla tematica biodiversità (impatti sulla flora e fauna, nonché mitigatori e di compensazione) e loro impatti, nella relazione di sintesi del progetto appaiono poco

esaurienti in riferimento alle specie, habitat ed in generale sugli impatti paesaggistici ed effetti barriera cumulativi prodotti dalla pale in progetto ed esistenti, presenti nell'areale.
Pur essendo in area a buona naturalità, può soffrire di isolamento, a causa di interventi che, all'esterno del sito stesso, ne limitino o ne precludano le connessioni ecologiche verso il resto del territorio e, in particolare, verso altri siti: è in quest'ottica che va, in particolare, valutata la proposta progettuale.

Risulta carente la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*
In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:

anche in base all'effetto cumulativo degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

"*..Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, come nel caso in questione!**

Elementi della Rete Natura 2000
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico, il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Osservazioni
TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Esaminando il progetto si rileverebbe quanto:

Osservazioni.
Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale n. V2-3-4-6-7-, **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche**.

Ricordando che il progetto interferisce con habitat prioritari della RER, la pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli alterazioni al territorio.
Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e la viabilità di crinale presente che verrebbe percorsa dai mezzi non presenta assolutamente questa caratteristica.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento**. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4-5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 2-2,5 m.**
Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

Osservazioni
1) CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I..

IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA, AVML- BORMIDA NATURA.

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

***2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale ,* si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione Liguria in precedenti pareri su parchi eolici aveva espresso pareri negativi :

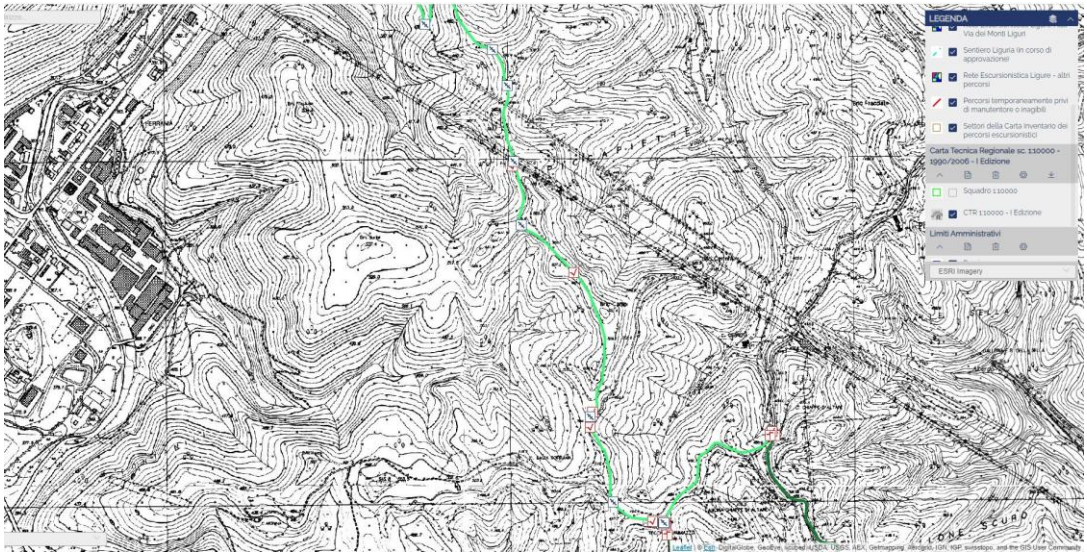
Osservazioni
Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, REL, siti napoleonici.

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali*, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E
VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.



Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.
Fonte: https://geoportal.regione.liguria.it/

Sia la viabilità di servizio che di cantiere inciderebbe sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica , per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 24/2009 con sostanziale modifica delle dimensioni dei tracciati ed alterazione dello stato dei luoghi .

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL.

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, parte dei percorsi interessati dal progetto risultano essere sentieri PEDONALI con larghezza massima 2 metri !!! o come nell'area del Bric Surite, risutano assenti !!!.

Manca un raffronto del proposto sistema di viabilità con la sovrapposizione di questo con percorsi MTB, in riferimento alla consistenza di "singola traccia" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 779/2018.

Conclusioni
Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL-AVML risultano in palese violazione della normativa vigente !.

Osservazioni

IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI

CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.
Si conferma quanto già osservato nella fase di screening.

Nelle integrazioni progettuali si evince che
Alcune delle specie vegetali presente sul LIBIOSS come Ilex aquifolium (agrifoglio), Luzula pedemontana (lucciola pedemontana) , Ruscus aculeatus (pungitopo) , Spiranthes spiralis (del genere orchidea) vengono sconsiderate dai proponenti comuni a livello regionale e che non giocherebbero un ruolo significativo per la loro conservazione!!!!.

Queste affermazioni sono in palese contrasto con le norme di conservazione !.
Per quanto riguarda specie come ILEX e RUSCUS difatti e norme vigenti come la L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. "Norme per la protezione della flora spontanea" modificato con l'art.15 delle L.R. 28/2009, prevede all'articolo 1 che La Regione con la presente legge, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
All'articolo 4 recita che è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

Habitat e specie
Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

CONSIDERATO e VALUTATO che andrebbero effettuate delle specifiche indagini floristiche per osservare l'eventuale presenza di orchidee, sulle aree di installazione degli aerogeneratori e lungo la viabilità di cantiere nel periodo fenologicamente più idoneo in cui si concentrano le fioriture (marzo/maggio) e riportare le eventuali misure di mitigazione da intraprendere per la loro salvaguardia, stante che il Proponente afferma che "*non le ha riscontrate, anche a causa del periodo di indagine, ma esistono e sono citate nella bibliografia naturalistica relativa a questo comprensorio geografico*".

Osservazioni
(da esaminare attentamente anche quanto riportato fotograficamente nell'allegato fotografico ed ortofotografico)

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I), nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.
Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati elementi floristici di pregio e tutelati come da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona durante l'anno in corso. Si rileva che i sopralluoghi effettuati o i rilievi fatti in ufficio da parte dei proponenti del progetto non risultano esaustivi. Mancano i vari periodi dell'anno al fine di verificare la presenza di altre specie vegetali o animali
Difatti non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

ANCHE PER QUANTO RIGURDA LA PRESENZA E L'IMPORTANZA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA si rammenta che l'area è interessata da passaggi di avifauna prenuziale nei mesi di Novembre e Gennaio-Febbraio.

Confronto puntuale V6A

BRIC BAIZA ALTARE AEREOGENERATORE V6A
Confronto puntuale
Osservazioni.
La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte dell'area in fase di rinaturalizzazione (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium.





Nell'area interessata sia dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09** e **Spiranthes spiralis.**
(vedi allegato foto).

Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Confronto puntuale
BRIC SURITE AEREOGENERATORI V2B-V4C
Osservazioni.
Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree boscate
Distruggerebbero il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di numerosi esemplari di Farnia, Agrifoglio ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI, nonché diversi elementi di Pungitopo (Ruscus a.) e (vedere allegato fotografico ed ortofotografico) con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e Farnia



Nell’area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),Ruscus aculeatus (pungitopo)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**, e **Luzula pedemontana (lucciola pedemontana)** oltre a diverse macchie di Cisto (Cistus salvifolius) e Ginestra**.**
(vedi allegato foto).

Confronto puntuale
LOC. MAZZUCCO AEREOGENERATORE V3B
Osservazioni.
Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree oggetto di tutela in quanto boscate ed in fase di rinaturalizzazione.
Distruggerebbero per il tratto interessato il percorso originale dell’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di esemplari di Farnia, Agrifoglio, ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia



Nell'area interessata dalla nuova viabilità e dalla prevista piazzola rilevata la presenza di esemplari di specie vegetali quali, **Ilex aquifolium (agrifoglio),Ruscus aculeatus (pungitopo)** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**, e **Luzula pedemontana (lucciola pedemontana)** oltre a diverse macchie di Cisto (Cistus salvifolius) e Ginestra**.**
(vedi allegato foto).
Si staglia all'interno del corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (avifauna) e la rispettiva area spazzata dalle pale vi accede estensivamente, vanificandone irrimediabilmente la funzione di connessione faunistica.

Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela. I sopralluoghi comunque dovranno essere svolti non solo nell'area della piazzola interessata dagli scavi, ma bensì lungo tutta la rete infrastrutturale di servizio anche limitrofa.

Osservazioni
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*
In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti di Interesse Comunitario, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

Altre Osservazioni su VIABILITA'

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade e sentieri o tracciati) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto gli habitat.
Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.
Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .
Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

CONCLUSIONI

Si ritiene di dover evidenziare diverse criticità, per contrasto con indicazioni normative.

Osservazioni
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali ed forteed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :
Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :
Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio*

dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,

un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

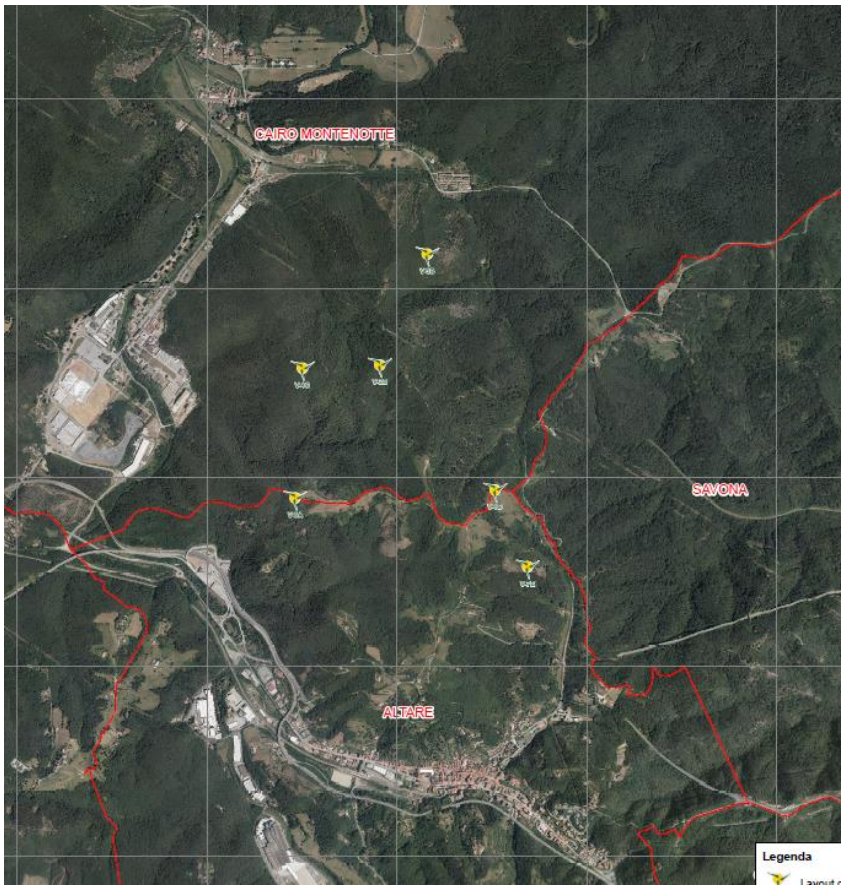
La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

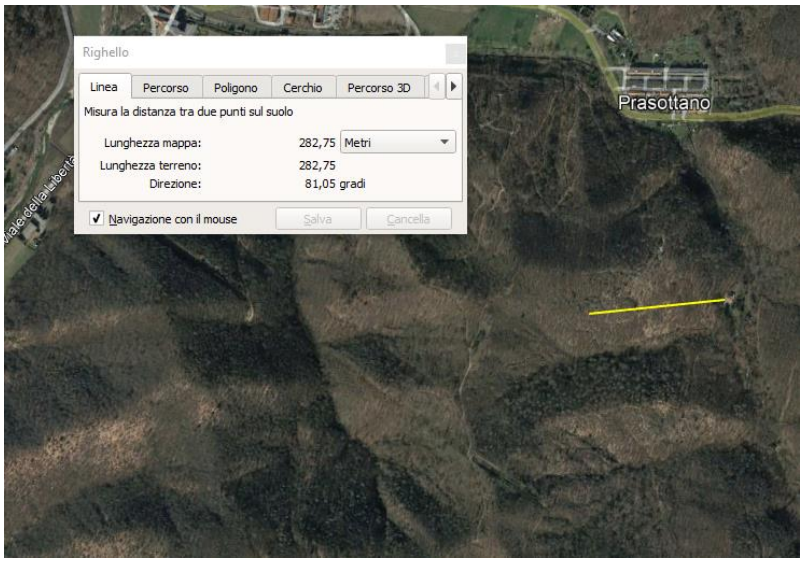
Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

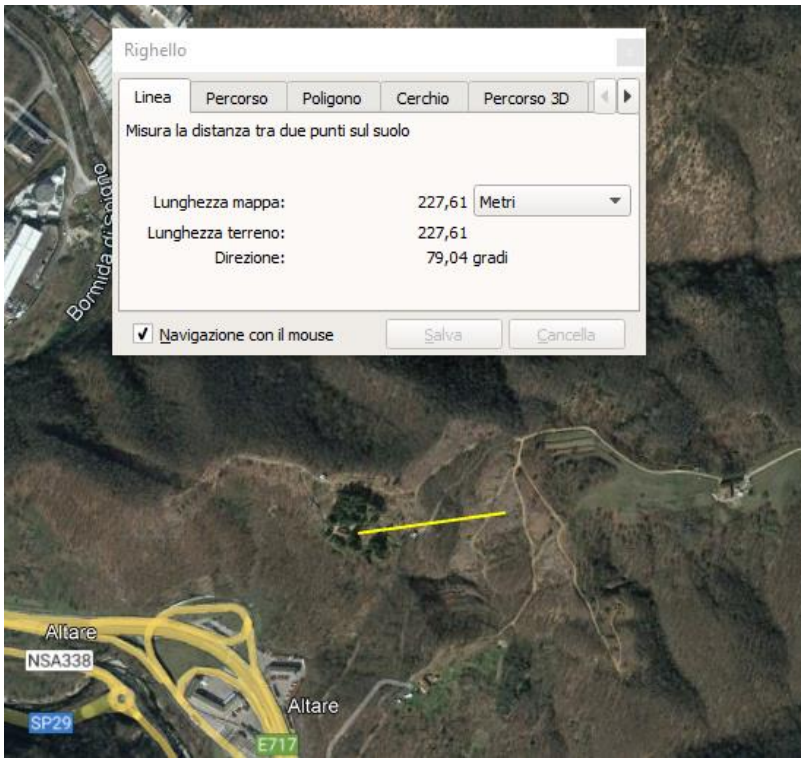
Osservazioni ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Come si evince dal parere del settore Ecologia della Regione Liguria
La valutazione contiene una descrizione generale delle attenuazioni diverse da quella geometrica (impedenza acustica dell'aria, assorbimento atmosferico, ecc.), ma non dettaglia le caratteristiche specifiche dell'area di studio utilizzate nel calcolo di tali attenuazioni e non motiva i dati di input utilizzati nella formula di calcolo; non fa riferimento inoltre ad algoritmi di calcolo allineati con standard tecnici riconosciuti (es. UNI ISO 9613-2:2006 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo). Si richiede pertanto di rivedere la valutazione di impatto acustico alla luce delle considerazioni sopra esposte.

Impatto acustico
Le vibrazioni a bassa frequenza prodotte dalle pale posso dare origine alla così detta "sindrome da turbina eolica" che interessa le popolazioni residenti presso le pale.
Le indicazioni date in genere agli installatori sono quelle di tenere un raggio minimo di 500 m per potenza complessiva inferiore a 1 MW, dalle zone abitate.
Un recentissimo studio, pubblicato sulla rivista Noise&Health *(Anno 2012, volume 14, numero 60 - Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health, autori Michael A. Nissenbaum, Jeffery J Aramini, Christopher D. Hanning)* evidenzia disturbi del sonno e sindromi depressive fino a 1,4 km di raggio dagli impianti eolici.

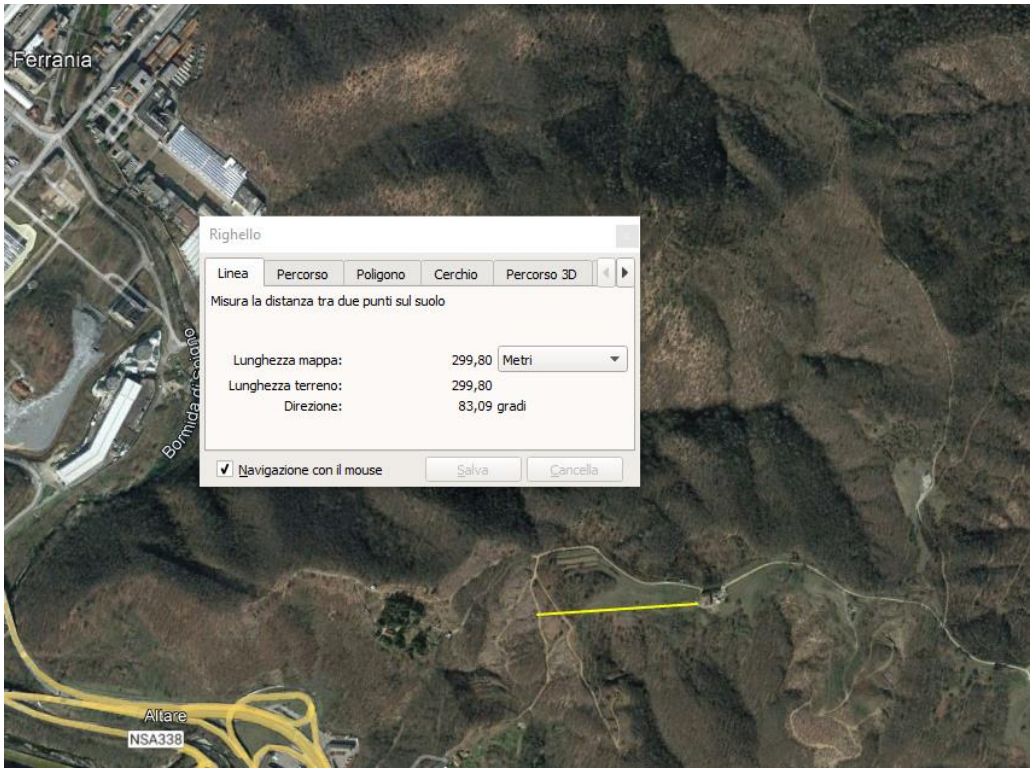


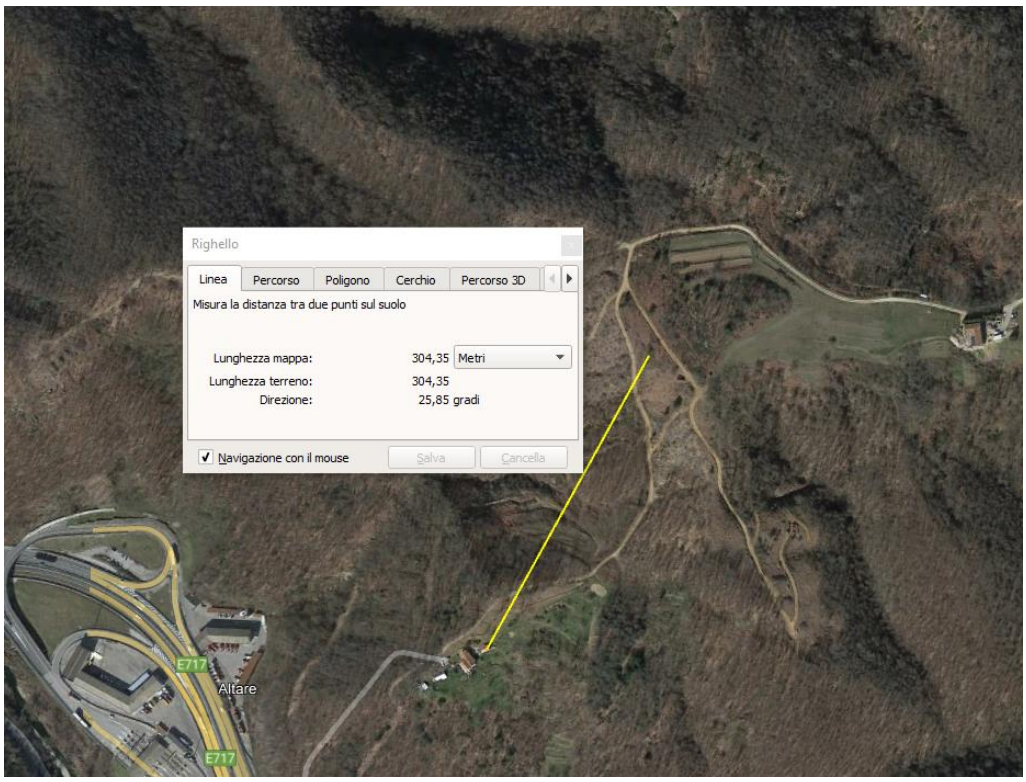
Estratto Fonte progettuale



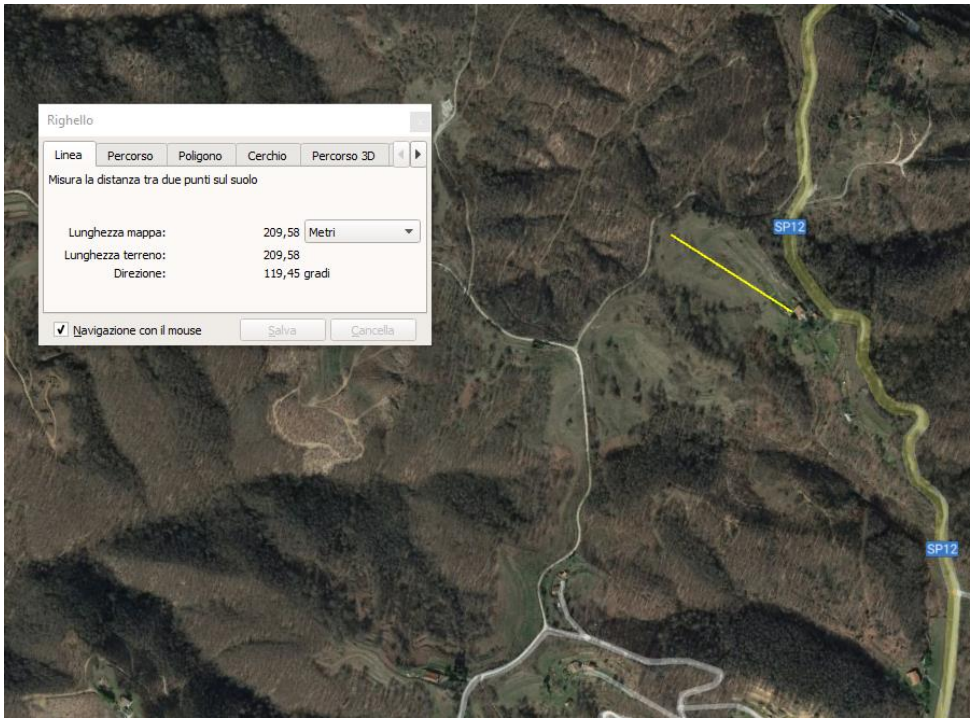


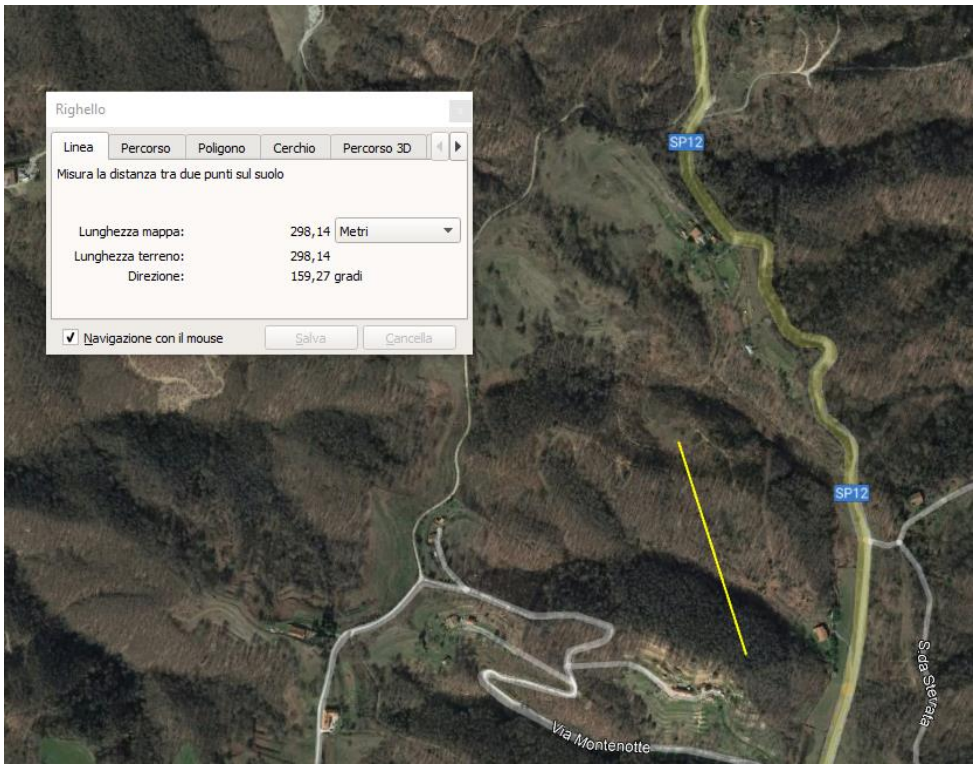
Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona





Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona



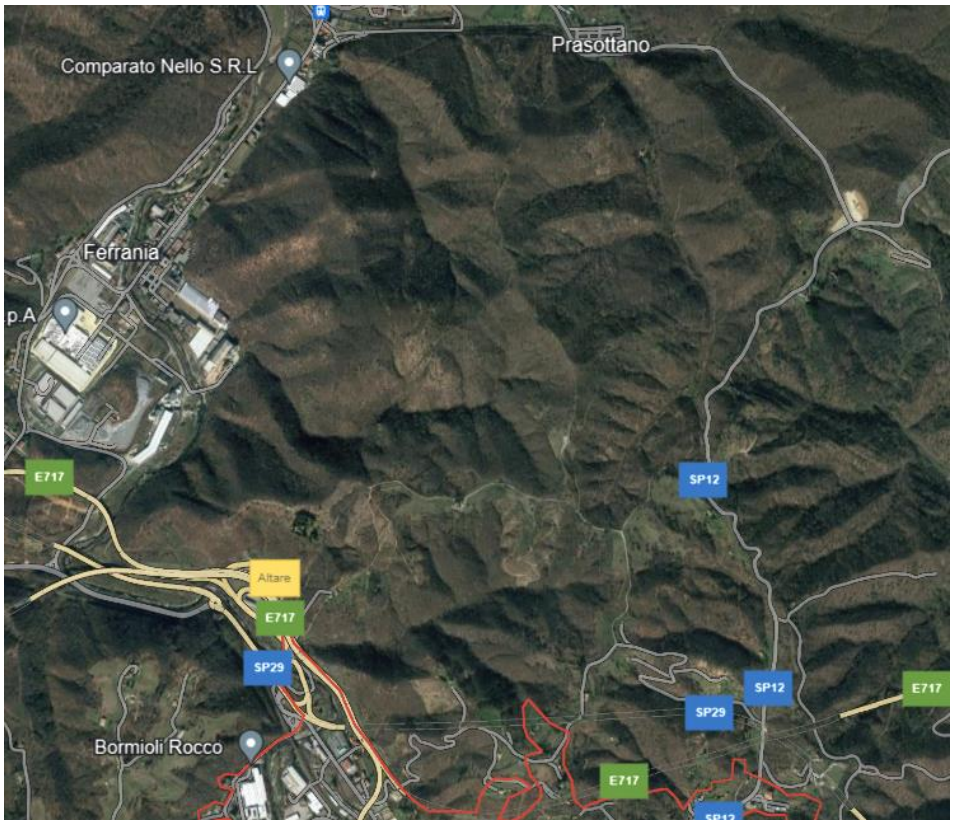


Le ortofoto indicato approssimativamente le distanze con le abitazioni presenti in zona

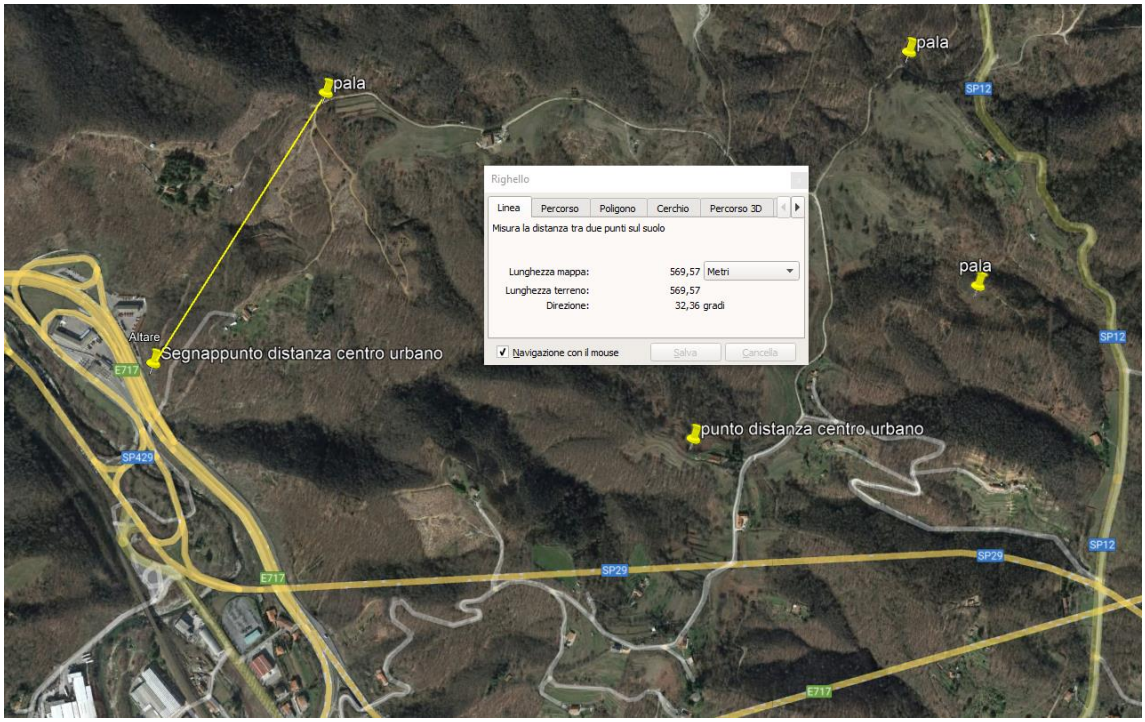
Considerato che da come si evince dal progetto composto da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW alti 112 metri e con rotore avente diametro pari a 136 metri per un totale di 27 MW.

La norma di riferimento che stabilisce le distanze dai centri abitati e dalle singole case è il D.M. 10/09/2010, che detta le regole del rispetto delle distanze dai centri abitati e determina la distanza minima, l'allegato 4 dello stesso D.M. stabilisce gli elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio. Al punto 5.3 vengono stabilite le distanze minime degli aerogeneratori che per le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, **la distanza non deve essere inferiore ai 200 metri**, mentre **per i centri abitati la distanza minima non deve essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (180 metri x 6 = 1080 metri.).**

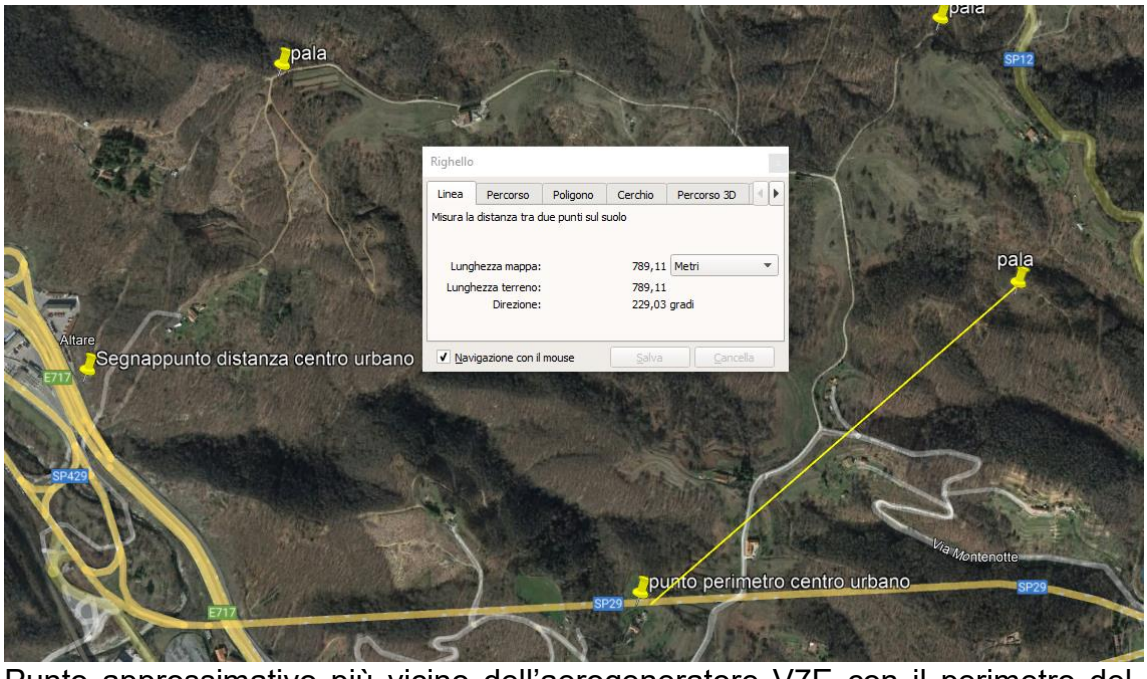
Inoltre la normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici !!!



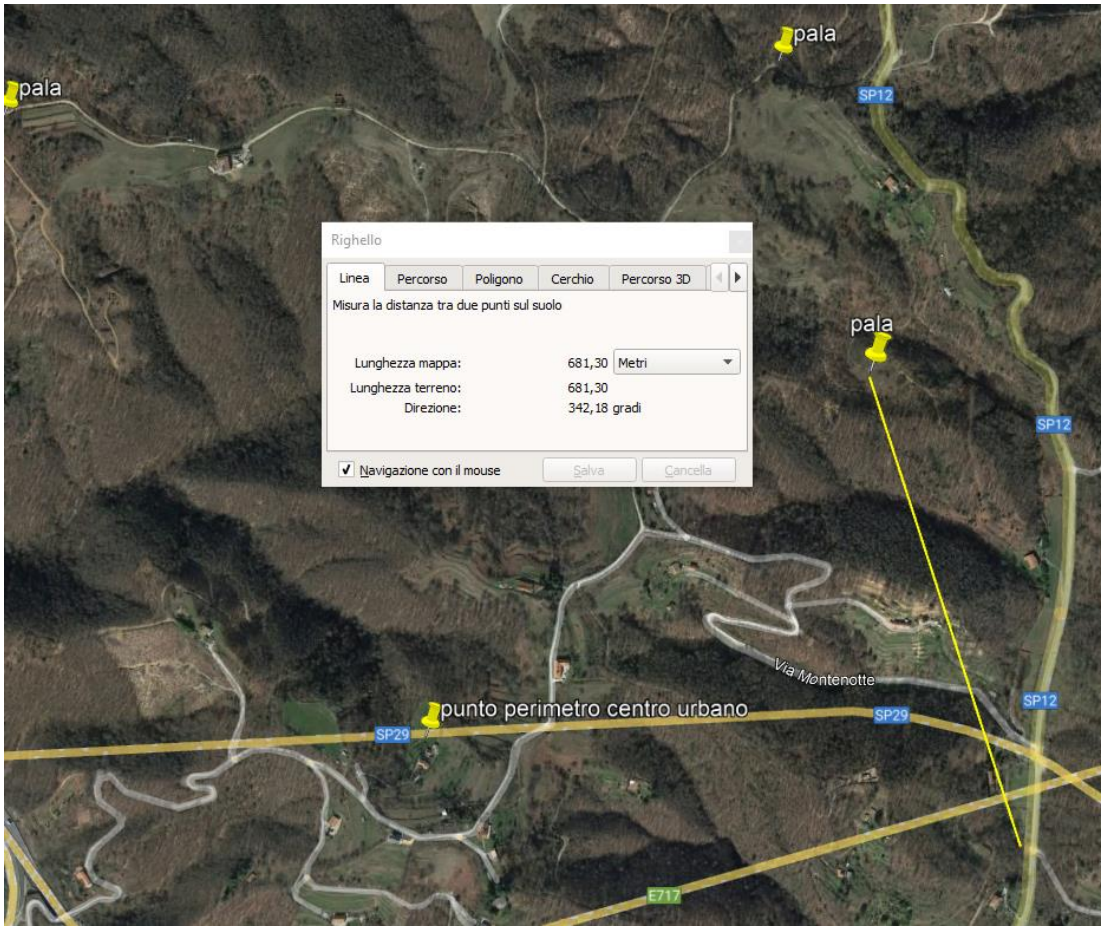
Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V6A con il perimetro del centro abitato di Altare

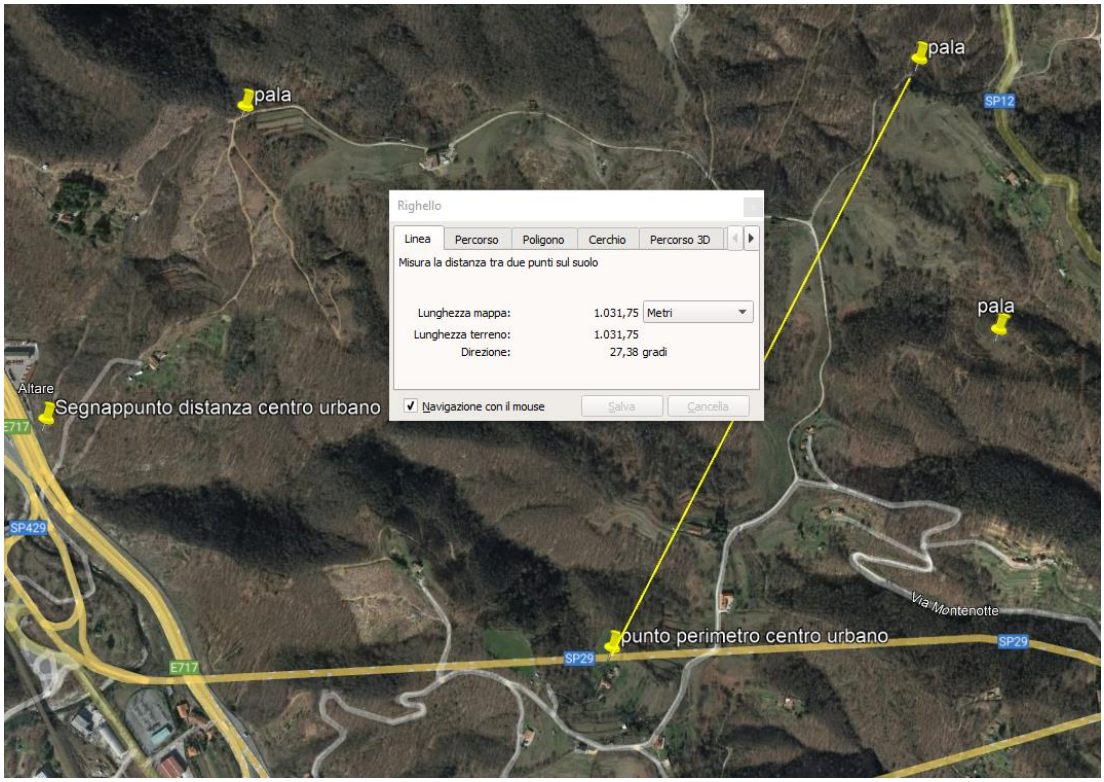


Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V7E con il perimetro del centro abitato di Altare.

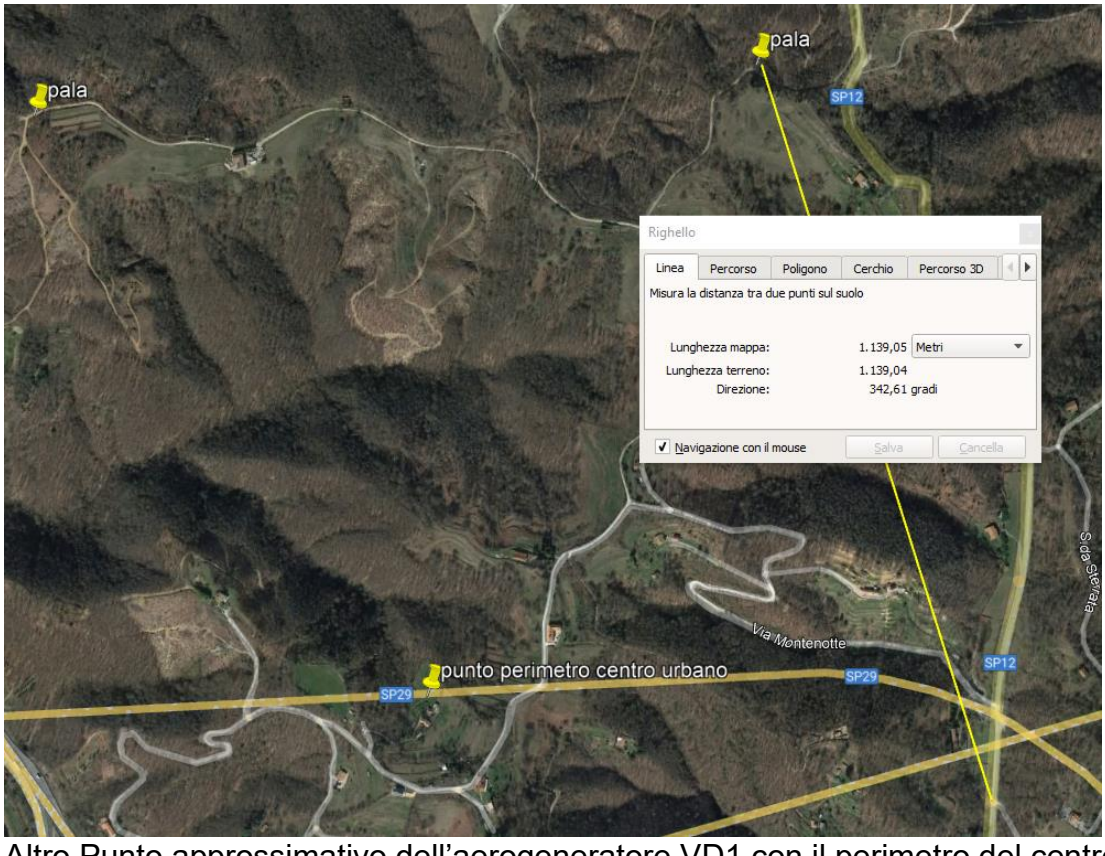


Altro punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V7E con il perimetro del centro abitato di Altare.

Come si può notare le distanze appaino non in linea con le norme di riferimento che stabiliscono le distanze dai centri abitati e dalle singole case a norma del D.M. 10/09/2010 e altre norme approvate susseguenti.



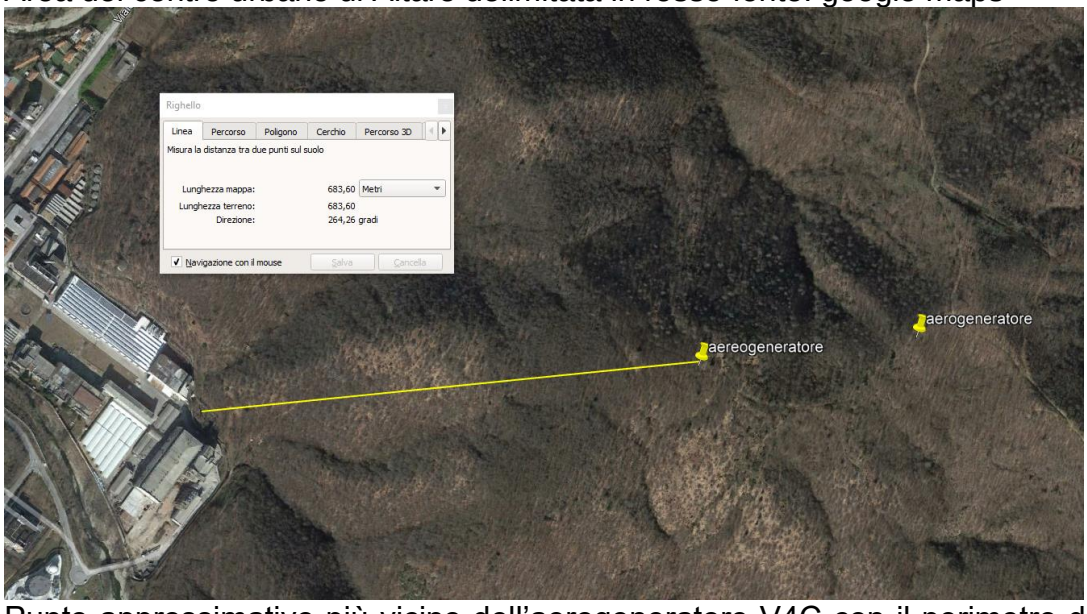
Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore VD1 con il perimetro del centro abitato di Altare



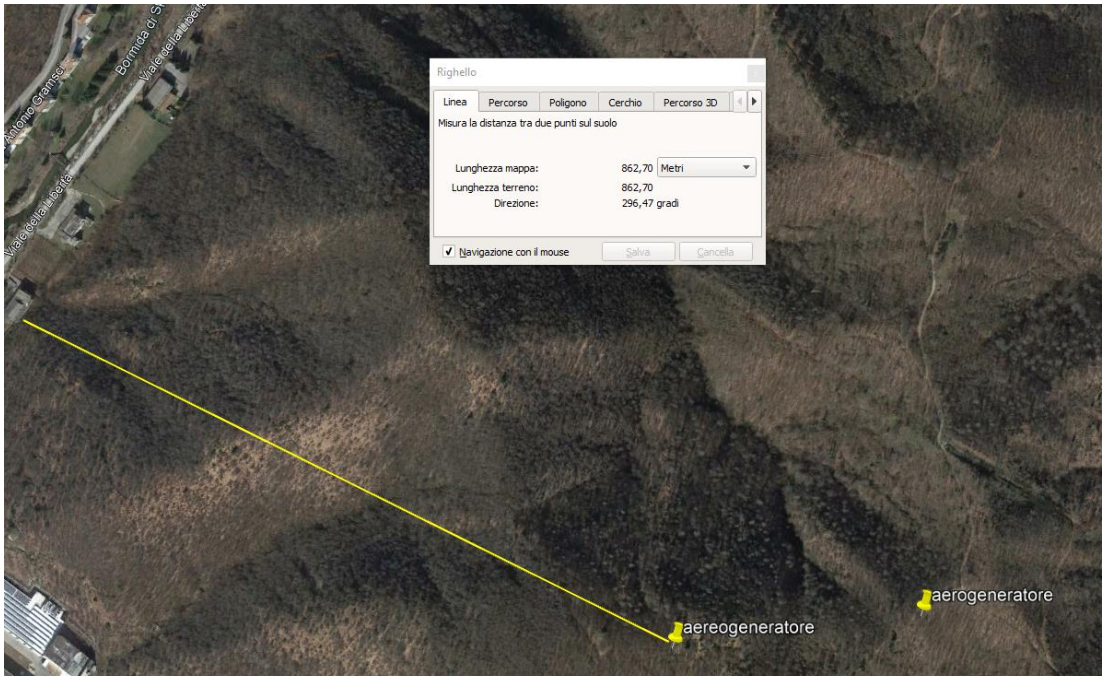
Altro Punto approssimativo dell'aerogeneratore VD1 con il perimetro del centro abitato di Altare



Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



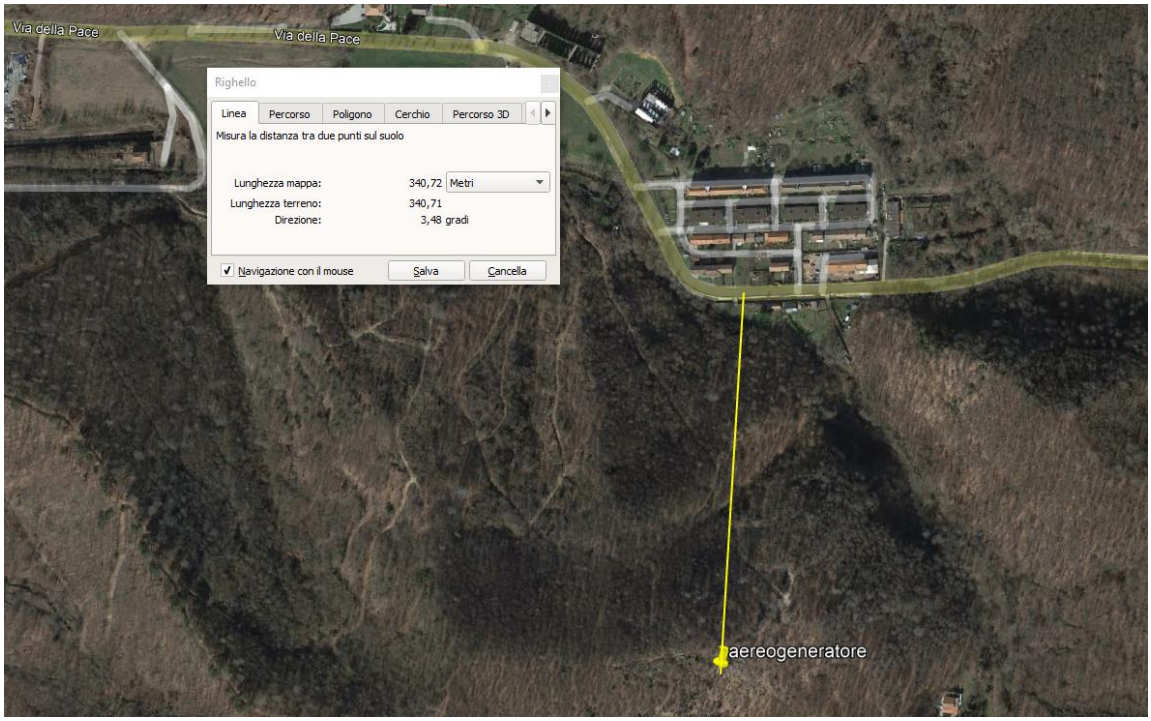
Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V4C con il perimetro di un centro abitato di Altare



Altro Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V4C con il perimetro di un centro abitato di Altare



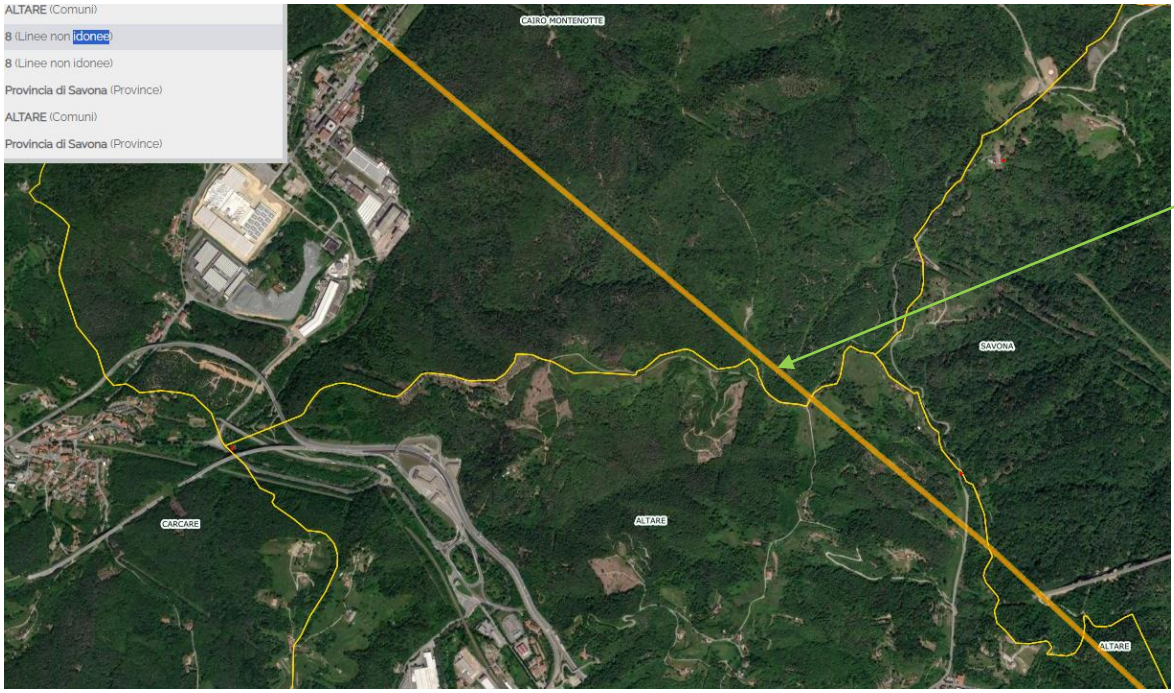
Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



Punto approssimativo più vicino dell'aerogeneratore V 3B con il perimetro di un altro centro abitato di Altare

Interferenza puntuale con le aree non idonee più vicine







La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

Osservazioni:
Sussiste il vincolo per l'area boscata.
Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, la carenza di analisi di varie tematiche, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze con avifauna e rotte migratorie, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, si chiede un parere negativo del progetto.